

**Tribunale Ordinario di Milano****Sezione Lavoro**

Il Giudice Dott. Tullio Perillo

letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n.
tra

RGL pendente

e

sciogliendo la riserva assunta in data 3.2.2016 così rileva.

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, ai sensi dell'art. 1, comma 48, L. 92/2012, depositato in data 23.9.2015,

ha convenuto in giudizio per
l'accertamento, preliminarmente, dell'assenza di alcun atto di cessazione del rapporto associativo intercorso tra le parti, nonché l'accertamento della nullità, illegittimità e comunque inefficacia del licenziamento del 15/4/15, con la condanna della parte convenuta alle conseguenze di cui all'articolo 18 SL; con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Si è ritualmente costituita in giudizio contestando
in fatto e in diritto l'avversario ricorso; con vittoria di spese.

Il ricorso, nei limiti e per i motivi di seguito esposti, è fondato.

ha esposto di aver lavorato presso l'appalto
di Melzo nello stabilimento relativo ai servizi di incellophanatura e trasporto
giornali, senza soluzione di continuità dell'aprile 2010, alle dipendenze delle varie
cooperative appaltatrici, da ultimo con decorrenza 1/1/14 nell'ambito del rapporto con
SOCIETA' COOPERATIVA, quale socio lavoratore inquadrato come
operaio di quarto livello C.C.N.L. logistica e mansioni di addetto a compiti di magazzino.



Il ricorrente ha quindi esposto che a gennaio 2015, senza alcuna formalizzazione, veniva trasferito presso l'appalto RCS di Pessano con Bornago per svolgere attività di carico-scarico, salvo che ad aprile veniva a sapere che il proprio datore di lavoro aveva perso detto appalto, senza che, nonostante una iniziale disponibilità del nuovo appaltatore ad assumerlo, si desse seguito alla relativa assunzione o a ricollocarlo altrove.

Con lettera del 15/5/15 quindi comunicava al ricorrente l'intervenuta perdita dell'appalto dal successivo 30.4.15 e la cessazione del rapporto con la contestuale risoluzione del rapporto associativo.

Nel presente giudizio il ricorrente ha contestato la legittimità formale e sostanziale del recesso.

È stata quindi disposta attività istruttoria; di seguito si riportano i verbali delle testimonianze assunte.

Viene introdotto testimone di parte resistente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono nato a Milano il residente in magazzino, indifferente;

interrogato sui capitoli di prova ammessi il teste così risponde:

lavoro per la convenuta dal 2002, attualmente sono addetto presso la Premium Net di Capriate; ho lavorato con il ricorrente presso l'appalto di Settala inizialmente, per breve tempo a Capriate e poi da ultimo presso l'impianto di Melzo via Colombo; non ricordo quando il ricorrente è stato spostato da Melzo, io all'epoca ero già stato trasferito a Capriate; nulla so dell'appalto RCS di Pessano Con Pernago, so che è cessato ma ignoro quando; ignoro di preciso quante persone lavorino a Capriate, all'incirca sulle macchine lavorano dai 13 ai 14 operativi oltre a un carrellista per reparto; non so quantificare l'ammontare di risorse necessarie a pieno organico a Capriate; non mi risultano nuove assunzioni su Capriate nel 2015; non mi risulta che a Capriate l'attività di magazzino venga svolta anche in subappalto.

Viene introdotto testimone di parte ricorrente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono nato a il residente in operaio, indifferente;

interrogato sui capitoli di prova ammessi il teste così risponde:

lavoro per la convenuta dal 2003, attualmente presso l'appalto Premium Net a Melzo in via Colombo; ho lavorato con il ricorrente sia a Capriate che presso l'appalto di Caleppio; se non sbaglio il ricorrente è stato trasferito dall'appalto di Melzo ove lavorava con me tra la fine del 2014 e i primi del 2015, ne ignoro i motivi, penso per ragioni di personale; il ricorrente venne mandato a un appalto lì vicino, non ricordo di preciso quale; io ho comunque continuato a lavorare a Melzo dove sono tuttora addetto; Mocanu a Melzo faceva il carrellista; dopo il suo trasferimento tali mansioni sono state svolte da personale già presente a Melzo, in parte dipendente della convenuta in parti di una associata che fornisce personale competente; confermo che il ricorrente venne destinato all'appalto RCS in Pessano Con Bornago, non ricordo di preciso quando; ho lavorato a Capriate ma qualche anno fa, ignoro attualmente la situazione di personale di tale appalto; evidenzio peraltro che nell'ultimo anno e mezzo molti colleghi da Capriate sono stati trasferiti a Melzo; a Melzo lavorano circa 15 - 20 lavoratori della convenuta, e una dozzina di lavoratori della associate, cambiano anche in base alla mole di lavoro;



quanto al doc 8 fascicolo ricorrente che il Giudice mi esibisce lo riconosco, sono i tabulati delle presenze di Melzo, confermo i dati numerici di addetti ivi riportati;
 l'attività di movimentazione manuale è svolta, a Melzo, da addetti e da addetti delle associate;
 ignoro quanti appalti avesse la convenuta l'anno scorso;
 il trasferimento di personale era necessitato nel caso di necessità di personale in altri impianti, in base alle esigenze.

Viene introdotto testimone di parte resistente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono nato a il residente in Monza via Respighi 4, consulente, indifferente;
 interrogato sui capitoli di prova ammessi il teste così risponde:
 ho lavorato per la convenuta fino a 2 anni fa per circa 10 anni;
 attualmente lavoro comunque all'interno del gruppo Premium;
 presso la convenuta era capo Area per l'area industriale;
 conosco il ricorrente, era carrellista;
 il ricorrente venne trasferito dall'appalto di Melzo ove era addetto a quello RCS di Pessano;
 ciò in quanto a Pessano, ove si lavorava 7 giorni su 7, vi era la necessità di aggiungere un operatore per aumentare la produzione e ridurre le ore di straordinario del personale con l'inserimento di una figura in aggiunta;
 l'appalto di Pessano è cessato in forza di una disdetta ricevuta a marzo – aprile 2015 del cliente, non ricordo quando tale appalto doveva cessare, abbiamo avuto poco preavviso;
 la durata degli appalti dipende, quello di Pessano se non erro aveva durata annuale rinnovabile tacitamente, è stata inserita un'altra società al nostro posto, vi lavoravamo da anni;
 preciso che a Melzo lavorano circa un centinaio di persone che lavorano a turni cin cicli di produzione variabile, avevamo diversi operatori carrellisti e quindi dopo il trasferimento di Mocanu parte delle sue attività sono state svolte da altri addetti;
 non mi risultano altre assunzioni a Melzo dopo il trasferimento del ricorrente, lì poi c'era stato negli ultimi anni un calo di lavoro anche per perdita di altri appalti;
 in questi casi siamo soliti spostare gli addetti da un appalto all'altro, negli ultimi 2 anni abbiamo perso diversi appalti, circa 3 o 4;
 aggiungo che abbiamo anche perso diverse lavorazioni all'interno degli appalti, Mocanu ha lavorato anche a Capriate nella parte produttiva fino a 4 o 5 anni fa e lì per es. ci siamo ridotti da 10000 mq a 5000 mq per riduzione di lavoro e quindi di addetti;
 la convenuta nel 2015 aveva una decina di appalti, nel 2015 non ci sono state nuove assunzioni, quantomeno che mi risulti;
 al limite ci possono essere stati passaggi da altre cooperative esterne al gruppo ma che lavoravano per il Gruppo Premium;
 al momento del trasferimento di Mocanu a Pessano non eravamo a conoscenza che ci sarebbe stata la disdetta di RCS dall'appalto, anzi, secondo le nostre previsioni lì il lavoro si doveva incrementare;
 mi pare che a Pessano vi fosse un lavoratore direttamente dipendente della convenuta;
 successivamente ha saputo che gli addetti a Pessano sono stati assorbiti dalla subentrante, a quanto mi risulta, non so se oltre a Mocanu altre persone sono state licenziate;
 ignoro se a Pessano venne aperta una procedura di cambio appalto.

Viene introdotto testimone di parte ricorrente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono nato a residente in operaio, indifferente;
 interrogato sui capitoli di prova ammessi il teste così risponde:
 lavoro per la convenuta dal 1994, attualmente lavoro presso l'appalto di Melzo, vi lavoravo con il ricorrente che vi svolgeva le mansioni di carrellista;
 il ricorrente un anno fa venne trasferito presso l'impianto di Pessano ma ne ignoro le ragioni;
 a Melzo il numero di addetti varia a seconda del carico di lavoro, dipende dai volumi;
 dopo il trasferimento di Mocanu, le mansioni di carrellista sono state svolte da altri operatori già addetti all'appalto;
 ho lavorato a Capriate fino a 2 o 3 anni fa, poi trasferito a Melzo, di recente non mi risultano altri trasferimenti da Capriate;
 penso che la convenuta l'anno scorso avesse 3 o 4 appalti nell'ambito della legatoria;



tutti i dipendenti della convenuta sono soci.

All'esito dell'istruttoria possono trarre le seguenti considerazioni.

In rito, deve darsi atto che all'udienza del 14/1/16 il procuratore del ricorrente ha chiesto di essere autorizzato a modificare le conclusioni chiedendo anche l'annullamento della esclusione dal socio del lavoratore.

A tale riguardo, si osserva che senza dubbio la richiesta è ammissibile anche nell'ambito del rito speciale cui alla Legge 92/12 sebbene, per quanto si dirà, non necessaria.

Innanzitutto giova evidenziare che in occasione dell'intimazione del licenziamento del ricorrente con lettera del 15/4/15, non comunicava formalmente la delibera con la quale veniva disposta la risoluzione del rapporto di lavoro ma semplicemente rappresentava che, cessato quest'ultimo, si sarebbe dovuto intendere cessato anche quello associativo.

Solo nella costituzione in giudizio la resistente ha difatti provveduto a depositare la relativa delibera (successiva, in quanto del 30/4/15); ciò rende evidente che in occasione della comunicazione del licenziamento del 15/4/15 nessuna comunicazione di una formale esclusione non ancora deliberata poteva essere effettuata.

Ebbene, come noto l'articolo 2533 cc prevede la possibilità per il socio escluso di proporre opposizione al tribunale *nel termine di 60 giorni dalla comunicazione*; dovendosi, nel presente giudizio, ritenere intervenuta la formale comunicazione all'atto della costituzione in giudizio di del 11/12/15, l'impugnazione del 14/1/16 deve ritenersi rituale e quindi ammissibile.

Nel merito, deve innanzitutto premettersi, in fatto, che non è contestata, nel presente giudizio, l'intervenuta cessazione dell'appalto RCS Corriere della Sera di Pessano Con Bornago ove da ultimo era addetto

Parte convenuta, peraltro, ha prodotto la lettera del 2/4/15 con la quale la capogruppo comunicava la perdita di tale appalto; d'altra parte il ricorrente non ha mai richiesto la reintegrazione nel posto di lavoro sul presupposto della insussistenza del fatto posto a base del recesso.

In ogni caso, si osserva che il teste di parte convenuta ha evidenziato che il trasferimento di presso l'appalto



RCS (che, in ricorso, benché non formalmente impugnato, viene considerato illegittimo in quanto, secondo la tesi difensiva di parte, la società era già consapevole dell'imminente scadenza dell'appalto) fosse stato reso necessario trattandosi di un sito ove si lavorava sette giorni su sette, con la necessità di aggiungere un ulteriore operatore per aumentare la produzione e ridurre le ore di straordinario del personale già ivi inserito.

Il teste ha inoltre riferito che, nel gennaio 2015, non vi era nessuna evidenza della cessazione dell'appalto (ove lavorava da anni) e, anzi, le previsioni erano quelle di un incremento dell'attività lavorativa; il trasferimento di peraltro, non avrebbe comportato problematiche particolari presso l'appalto di Melzo in quanto l'attività di carrellista svolta dal ricorrente sarebbe stata svolta da altri addetti.

Per quanto detto, escluso che il trasferimento del lavoratore potesse sottendere le finalità in qualche modo evocate in ricorso in quanto fondato su oggettive esigenze della società, ed atteso che l'appalto RCS è cessato, sussistono senza dubbio le ragioni poste dal datore di lavoro alla base del licenziamento di

La difesa del ricorrente ha tuttavia evidenziato che la società, disponendo di decine di appalti, avrebbe potuto ricollocare il lavoratore anche presso il precedente appalto di Melzo.

A tale riguardo, si osserva innanzitutto che nel presente giudizio non si può che valutare tale eventualità nell'ambito dei soli dipendenti di

; non certamente di altre società, benché del gruppo, ovvero avendo riguardo ad altre cooperative che in ipotesi lavorino presso gli appalti di SOCIETA' COOPERATIVA.

Come noto, l'assolvimento dell'onere di repêchage non può che essere ritenuto a carico del datore di lavoro e non certamente di soggetti adesso terzi ed estranei.

Ebbene, i testi hanno senza dubbio confermato che presso l'appalto di Melzo i carichi di lavoro fossero variabili nel tempo a seconda dei volumi.

Presso tale appalto, poi, non risultano esservi state nuove assunzioni e, ad avviso del giudicante, non si può certamente ritenere censurabile la scelta del datore di lavoro di non riassorbire ivi in quanto l'accertata variabilità dei volumi e quindi delle risorse da destinare di volta in volta ben può giustificare tale scelta



avere pacificamente più di 15 dipendenti, e quindi avrebbe dovuto attivare la procedura prevista dalla norma da ultimo richiamata; d'altra parte in proposito la convenuta non ha nemmeno formulato difese.

In tali casi l'articolo 18, comma 6, L. 300/70 prevede il diritto del lavoratore (ferma la risoluzione del rapporto di lavoro) ad una indennità risarcitoria da un minimo di 6 a un massimo di 12 mensilità.

Ora, la fattispecie in commento deve necessariamente essere interpretata alla luce della previsione dell'articolo 2, L. 142/01 a mente del quale *i soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo.*

È, difatti, evidente che la legittimità del licenziamento in questa sede accertata (se non per i profili formali testé evidenziati) comporta anche la legittimità anche della esclusione da socio del ricorrente (che, da regolamento della cooperativa, viene deliberata per effetto del mero automatismo derivante dalla cessazione del rapporto di lavoro).

Deve quindi porsi il problema se il lavoratore possa comunque invocare le conseguenze dell'articolo 18, comma 6 SL, in una ipotesi in cui il rapporto di lavoro viene comunque dichiarato risolto e ritenuta legittima l'esclusione da socio.

Ebbene, ritiene il giudicante che debba darsi risposta affermativa a tale quesito.

È del tutto evidente che il legislatore, nel disciplinare la fattispecie della legge 142/01, aveva quale unico riferimento l'articolo 18 SL nella sua vecchia formulazione ove qualunque ipotesi di illegittimità (formale o sostanziale) del recesso comportava il diritto alla reintegra.

Per tale ragione, comprensibilmente, si prevedeva la necessità del permanere anche del rapporto associativo (ovvero, qualora deliberata l'esclusione, che la stessa fosse impugnata e ritenuta illegittima) non essendovi, diversamente, possibilità di ottenere la reintegra se non in uno con il ripristino del rapporto associativo atteso che, secondo le previsioni della legge 142 cit, nelle cooperative il rapporto di lavoro del socio deve comunque accompagnarsi al rapporto associativo (anzi quest'ultimo, secondo il disposto dell'articolo 1, comma 3 è da intendersi come prodromico).



Per quanto detto il ricorrente può certamente accedere alla già sopra citata tutela di cui all'articolo 18, comma 6, SL.

Ebbene, il rapporto di lavoro del ricorrente ha avuto di fatto una durata non particolarmente significativa (poco meno di un anno e mezzo) con SOCIETA' COOPERATIVA, salvo che quest'ultima lo assumeva con una anzianità convenzionale già dal 2005, e pertanto si ritiene equo liquidare un risarcimento del danno pari a 9 mensilità della retribuzione globale di fatto, atteso anche il significativo numero di dipendenti di tale società.

Quanto al tallone di riferimento, parte ricorrente ha depositato all'udienza del 14/1/16 un prospetto (non contestato) ove emerge che nel periodo gennaio 2014-aprile 2015 il lavoratore lavorava mediamente 164 ore mensili e, atteso il valore orario della retribuzione di € 9,24764, il parametro di riferimento ammonta a € 1516,61; pertanto la convenuta va condannata corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di € 13.649,51, oltre interessi e rivalutazione dalla sentenza al saldo effettivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario, avendo tuttavia riguardo al rigetto della domanda principale.

PQM

definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento di _____ intimato da SOCIETA' COOPERATIVA il 15/4/15 e, visto l'articolo 18, comma 6, L. 300/70, dichiara risolto il rapporto di lavoro tra le parti e condanna la convenuta a risarcire al ricorrente il danno determinato in complessivi € 13.649,51, oltre interessi e rivalutazione dalla sentenza al saldo effettivo;

respinge per il resto il ricorso;

condanna parte convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Si comunichi alle parti.

Milano, 4.2.2016

Il Giudice
Tullio Perillo

